



COMUNE DI BRINDISI

## ORDINANZA SINDACALE

**Ordinanza N.** 11  
**Data di Registrazione** 09/02/2024

**OGGETTO: Abbandono su un terreno confinante con il canale Pluviale Bosco Preti. RIF. 55\_AMB\_2023**

### IL SINDACO

#### PREMESSO

Con comunicazione acquisita al ns. prot. n.62299 del 01.06.2023, il Settore n. 6 Ambiente ed Igiene Urbana – Paesaggio e Demanio Costiero, è stato informato della presenza, su un terreno privato censito al N.C.T. del Comune di Brindisi al --- omissis... ---, di un abbandono da diversi anni di un cumulo di rifiuti, come da dettagliata documentazione fotografica.

Con nota prot. n. 64797/2023, il Settore n. 6 Ambiente ed Igiene Urbana – Paesaggio e Demanio Costiero, ha richiesto al Comando di Polizia Locale di Brindisi di verificare l'esattezza della segnalazione pervenuta e di comunicare, le corrette Coordinate Geografiche dell'abbandono e la correlata documentazione fotografica.

A seguito di verifica circa la corretta ubicazione dei rifiuti abbandonati, il Comando di Polizia Locale di Brindisi, con nota prot. 92663/2023 ha inviato il verbale di accertamento dal quale si evince la presenza all'interno di un terreno adiacente un canale pluviale, di un cumulo di materiale plastico, in particolare, sacchi neri da cui fuoriescono tubi neri.

In base all'accertamento tecnico accluso alla presente, è emerso che la particella risulta di proprietà delle --- omissis... ---.

Con nota prot. n. 121831 del 16.11.2023, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il Settore n. 6 Ambiente ed Igiene Urbana – Paesaggio e Demanio Costiero del Comune di Brindisi ha comunicato un avvio del procedimento, teso alla adozione di ordinanza sindacale di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii., nei confronti dei soggetti, assegnando termini per il deposito di memorie, controdeduzioni e documenti.

Pur essendo stato consegnato il plico raccomandato in data 24.11.2023 alla --- omissis... ---, e il plico--- omissis... ---) è stato restituito all'Amministrazione comunale per compiuta giacenza, non risulta che siano state presentate memorie e/o osservazioni da parte delle destinatarie dell'avvio del procedimento.

#### CONSIDERATO

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

In materia di inquinamento ambientale, l'art. 192 del D.Lgs. n. 152 e ss.mm. e ii. prevede, unitamente ad una responsabilità di tipo commissivo a carico del responsabile dell'abbandono e del deposito dei rifiuti (tenuto alla rimozione degli stessi), anche una responsabilità solidale a carico del proprietario o di chi abbia a qualunque titolo la disponibilità dell'area interessata dai rifiuti, ove ad esso sia imputabile l'abbandono a titolo di dolo o colpa, come nel caso in questione.

Infatti, il terreno sopra individuato è stato oggetto di un deposito incontrollato di rifiuti/materiali di varia tipologia, rilevati sia dal Comando dei Vigili del Fuoco che dal Comando di Polizia Locale di Brindisi, rappresentando anche una situazione di potenziale pregiudizio per la salute pubblica, come dimostrato anche dall'incendio che ha interessato i medesimi rifiuti e che ha costretto il Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi ad intervenire urgentemente.

L'accertamento della responsabilità può essere fondato anche su ragionevoli presunzioni (*ex multis*, TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 19 aprile 2022, n. 349; Consiglio di Stato sez. V, 8 luglio 2019, n. 4781) o condivisibili massime d'esperienza (T.A.R. Campania Napoli sez. V, 13 dicembre 2019, n. 5938).

Pertanto, l'eterogeneità e la quantità di rifiuti abbandonati denotano una chiara trascuratezza ed un completo disinteresse nei confronti del bene di proprietà nonché una pluralità azioni di terzi tese all'abbandono di rifiuti della tipologia più varia: ciò lascia ragionevolmente presumere che, per tali ragioni, il terreno sia un sito considerato da terzi quale idoneo all'abbandono illecito di rifiuti tale da potersi trasformare in una potenziale discarica abusiva.

Inoltre, come si evince dalla documentazione fotografica dell'area in questione e come acclarato dall'Organo accertatore, la stessa è liberamente accessibile e, pertanto, l'assenza di qualsivoglia manufatto idoneo a scoraggiare l'azione illecita di terzi ha reso possibile attuare i molteplici abbandoni illeciti di rifiuti senza che le proprietarie del terreno abbiano adottato alcuna condotta idonea ad evitare detta situazione.

Al riguardo, va richiamata la giurisprudenza amministrativa secondo cui il requisito della colpa postulato dall'art. 192 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 *ben può consistere nell'omissione degli accorgimenti e delle cautele, anche di ordine civilistico, che l'ordinaria diligenza, accortezza ed attenzione suggeriscono per assicurare un'efficace protezione ambientale dell'area* (Cfr. Cons. di Stato – Sez. IV 13/1/2010 n. 84; Cass. Sez. Un. 25/2/2009 n. 4472; TAR Trentino Alto Adige - Sez. I – 2/11/2011) (TAR, Sicilia, Palermo, sent. n. 2675 del 21.11.2016).

Inoltre, il TAR Piemonte, con la recente sentenza n. 612 del 14.06.2023, ha affermato che *“le circostanze della mancata recinzione e la mancanza di qualsivoglia controllo consentono di ritenere sussistente nella fattispecie quella negligenza del proprietario cui attribuisce rilievo l'art. 192 d.lgs. n. 152/2006, essendo certamente ascrivibile allo stesso un onere di vigilare e di apprestare strumenti utili ad evitare che sull'area di proprietà fossero sversati e abbandonati rifiuti in quantità tale da costituire una seria minaccia per la salute pubblica.”*

#### VISTI

- l'art. 192 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e ss. mm. e ii., il quale prevede, unitamente ad una responsabilità di tipo commissivo a carico del responsabile dell'abbandono o del deposito dei rifiuti (tenuto alla rimozione dei rifiuti), una responsabilità solidale a carico del proprietario o di chi abbia a qualunque titolo la disponibilità dell'area interessata, ove ad esso sia imputabile l'abbandono dei rifiuti a titolo di dolo o colpa;
- Il vigente D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- l'Ordinanza sindacale n. 17 del 27/07/2015, recante *“Manutenzione e pulizia delle aree e degli immobili privati in area urbana, per il decoro urbano e per l'igiene e la sanità pubblica”*;

## ORDINA

- alla Sig.ra--- omissis... ---;
  - alla Sig.ra--- omissis... ---;
- le seguenti attività in solido tra loro e con oneri a proprio carico:
1. entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente Ordinanza, la rimozione completa dei rifiuti riversati nell'area indicata e ripristino dello stato dei luoghi;
  2. il conferimento ad impianto di recupero e/o di smaltimento regolarmente autorizzato dei rifiuti oggetto dell'abbandono, mediante impresa abilitata al trasporto;
  3. entro e non oltre 40 (quaranta) giorni dal ricevimento della presente Ordinanza, la presentazione al Settore n. 6 Ambiente e Igiene Urbana, Paesaggio e Demanio Costiero del Comune di Brindisi, della documentazione (Formulari di Identificazione dei Rifiuti) attestante la regolarità del trasporto, del conferimento e dello smaltimento di cui al precedente numero 2) nonché della documentazione fotografica del terreno a seguito della rimozione dei rifiuti.

## DEMANDA

al Settore n. 6 Ambiente ed Igiene Urbana – Paesaggio e Demanio Costiero del Comune di Brindisi l'adozione dei conseguenziali adempimenti di competenza;

al personale ispettivo del Comando di Polizia Locale di Brindisi, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza nonché l'adozione degli eventuali provvedimenti, sanzioni e adempimenti di competenza.

## AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Puglia nel termine di 60 giorni dalla ricezione della presente Ordinanza oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla ricezione del presente atto;

che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza da parte dei soggetti sopra indicati tenuti alla sua osservanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio in loro danno ed al recupero nei loro confronti delle somme anticipate da questa Amministrazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice penale nonché delle altre norme penali eventualmente applicabili al caso di specie.

## DISPONE

che la presente Ordinanza sia comunicata/notificata ai soggetti sopra indicati tenuti alla sua osservanza ed esecuzione;

che la presente Ordinanza sia trasmessa a:

- Comando di Polizia Locale del Comune di Brindisi.

**IL SINDACO**  
Giuseppe Marchionna